

Progetto di messaggio

numero

data

5 ottobre 2022

competenza

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Revisione della Legge sulla protezione della popolazione

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la revisione della legge sulla protezione della popolazione.

I. INTRODUZIONE

Il 20 dicembre 2019 il Parlamento federale ha adottato la revisione totale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1). Questa legge, unitamente all'Ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) e l'Ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop, RS 520.12) è entrata in vigore il 1. gennaio 2021.

In seguito alle predette modifiche, il Cantone ha adeguato le proprie norme, e meglio la Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (LPCi, RL 520.100) e il Regolamento sulla protezione civile del 3 giugno 2008 (RPCi, RL 520.110), le cui revisioni sono entrate in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2022.

Anche in ambito di protezione della popolazione si rendono necessari adeguamenti, dettati dall'esperienza tratta nella gestione delle crisi negli ultimi anni. Vari eventi e catastrofi naturali hanno toccato la nostra regione, segnando la popolazione e le autorità chiamate ad intervenire, ma anche e soprattutto permettendo di evidenziare i punti forti e i punti deboli delle norme cantonali vigenti. La presente revisione si iscrive quindi nell'ottica di apportare i correttivi necessari al fine di migliorare ulteriormente il sistema di protezione della popolazione odierno e renderlo così ancora più performante e efficiente.

II. NOVITÀ PRINCIPALE E COMMENTI ALLE SINGOLE NORME DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL 26 FEBBRAIO 2007 (LProtPop)

Definizioni (art. 2a)

Come verrà meglio precisato nel paragrafo dedicato agli organi di condotta (cfr. art. 11), il sistema di protezione della popolazione è gestito in funzione del grado e dell'entità di un determinato evento. In particolare, il livello dell'emergenza determina l'ampiezza dei mezzi e delle risorse necessarie.

Per poter quindi meglio delimitare i vari gradi, risultava importante inserire espressamente nella legge le definizioni dei tre livelli. Trattasi per inciso di definizioni che già oggi esistono e vengono usate dai vari enti. Il nuovo articolo 2a non prevede quindi nulla di nuovo ma costituisce unicamente una trasposizione scritta di cosa si intende per situazione ordinaria,

particolare e straordinaria. Questi livelli non hanno nulla a che vedere con lo stato di necessità che può essere decretato non solo in caso di situazione straordinaria ma anche di situazione particolare.

Misure d'intervento in caso di pericolo della popolazione (art. 4 cpv. 1bis)

Recenti eventi che hanno colpito il nostro territorio (come ad esempio l'importante incendio nel Comune di Gambarogno nei primi mesi del 2022) hanno evidenziato delle difficoltà alle quali gli enti di primo intervento spesso si trovano confrontati, e più specificatamente nell'esecuzione delle misure da attuare al fine di garantire la protezione della popolazione.

Le misure che possono essere prese in un tale contesto di emergenza e di pericolo sono di competenza del Comune e sono già oggi, regolamentate. In effetti, la legge organica comunale e il relativo regolamento sanciscono il principio secondo il quale il Comune può ordinare tutte le misure dettate dallo stato di necessità, e adottare in particolare tutti i provvedimenti per ovviare ai pericoli sovrastanti la collettività come inondazioni, incendi, frane, valanghe, inquinamento ecc.

Considerate le norme in essere, non occorre prevedere un'ulteriore disposizione specifica nella LProtPop. Detto ciò, si è comunque deciso di inserire un nuovo capoverso all'art. 4, il quale non costituisce una modifica di quanto già previsto oggi, ma che rinvia espressamente alla Legge organica comunale. Questo rinvio ha il merito di mettere in relazione i principi di protezione della popolazione che sono sanciti al di fuori della LProtPop ma che nondimeno rivestono un'importanza fondamentale nella protezione della popolazione.

Intervento da enti esteri (art. 6 cpv. 1 e 3)

La crisi sanitaria del coronavirus che ha colpito il mondo intero ha evidenziato la necessità di una collaborazione che andasse oltre i propri confini territoriali. Il nostro Cantone, quale territorio di frontiera, ha saputo apprezzare e valorizzare la stretta collaborazione con le province confinanti.

Nella gestione della pandemia, la cooperazione con le organizzazioni partner esteri è stata fondamentale ed ha permesso di garantire maggior efficacia e supporto nella protezione della popolazione.

Oltre quindi alla possibilità di un intervento da parte dell'esercito, a supporto delle organizzazioni partner, si vuole oggi, con la modifica dell'art. 6 cpv. 1, formalizzare anche il principio di una collaborazione transfrontaliera con le organizzazioni partner esteri. Le formalità, e meglio la procedura di richiesta di supporto è di competenza del Consiglio di Stato, il quale può ad esempio sottoscrivere delle convenzioni di cooperazione con gli enti esteri.


Organi di condotta (art. 11)

La direzione del sistema di protezione della popolazione è suddivisa in organi di condotta, di tre livelli, a dipendenza del grado e dell'entità dell'emergenza: lo Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI), lo Stato maggiore regionale di condotta (SMRC) e lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC).

Lo SMRC si impone in caso di emergenza che coinvolge un territorio vasto. Il quadro legale attuale prevede la competenza del Comandante dello SMCC per la costituzione di un SMRC. L'attuale tenore dell'art. 11 cpv. 2 solleva tuttavia delle criticità nei casi in cui si tratta di costituire uno SMRC in assenza della figura del Comandante dello SMCC. Una tale lacuna deve oggi imperativamente essere colmata così da evitare l'eventuale mancanza autorità competente per decidere. Per questo motivo, la presente revisione propone un ordine a cascata delle autorità competenti per la costituzione di uno SMRC. Ciò posto, la competenza del Comandante dello SMCC non decade con la presente revisione in quanto l'art. 11 cpv. 3 definisce che anch'egli dispone della competenza per ordinare o autorizzare l'attivazione di uno SMRC.

Il Regolamento sulla protezione della popolazione prevede oggi l'inserimento di un ufficiale dei pompieri tra i sostituti del Capo di Stato maggiore (cfr. art. 7 cpv. 4 RProtPop). Su esplicita richiesta della Federazione Pompieri Ticino questo funzione verrà cancellata in quanto i pompieri non desiderano più essere coinvolti in questo compito.

La struttura dello SMCC sarà pertanto la seguente:



Stato di necessità (art. 20 cpv. 1 e 2)

In caso di catastrofe, conflitto armato e altre situazioni d'emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l'attività amministrativa o i servizi d'interesse pubblico così come la protezione e l'assistenza delle persone e delle cose viene decretato lo stato di necessità. Quest'ultimo può rendersi necessario sull'intero territorio, come ad esempio durante la

pandemia, ma può anche concernere solo una regione determinata, come è stato il caso per il Mendrisiotto durante l'importante flusso migratorio presentatosi a cavallo della frontiera tra Chiasso e Como tra il 2015 e il 2019. Occorre oggi ancorare questo principio in modo esplicito nella legge.

III. CONSULTAZIONE

Con Nota a Protocollo n. 58/2022 della seduta del Consiglio di Stato del 5 ottobre 2022, il Dipartimento delle istituzioni è stato autorizzato ad organizzare una procedura di consultazione che ha coinvolto:

- Municipi del Cantone;
- Associazione dei comuni ticinesi;
- Polizia cantonale;
- Federazione Pompieri Ticino;
- Federazione Cantonale Ticinese Servizio Autoambulanze;
- Divisione dell'economia
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- Sezione forestale
- Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti.

IV. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

a) Conseguenze di natura finanziaria

La presente proposta di legge non comporta alcun impatto finanziario in quanto concerne unicamente dei correttivi da un profilo dell'operatività. La presente revisione non prevede quindi l'aumento e/o la diminuzione delle risorse e dei mezzi attuali, ma ha lo scopo unicamente di meglio precisare e definire le modalità di intervento. La presente proposta mira a migliorare la coordinazione e la performance di un sistema già esistente.

b) Relazioni con le linee direttive (programma di legislatura) e il piano finanziario

La presente revisione non è prevista esplicitamente dal Rapporto del Consiglio di Stato sulle linee direttive e sul piano finanziario 2020-2023. Essa si inserisce però nell'ottica generale di ottimizzare e migliorare il sistema della protezione della popolazione.

c) Conseguenze a livello di enti locali

La presente revisione non comporta alcuna conseguenza per gli enti locali, nella misura in cui la loro competenze in materia di protezione della popolazione esiste già e non viene modificata con il presente progetto.

d) Compatibilità con le altre leggi cantonali e con il diritto superiore

Questa proposta è compatibile con la Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 2019, con l'Ordinanza sulla protezione della popolazione dell'11 novembre 2020 nonché con l'Ordinanza sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero del 24 ottobre 2001.

V. CONSEGUENZA AMBIENTALI

Trattando la presente revisione principalmente di correttivi da un profilo dell'operatività, non si ravvedono ripercussioni negative sull'ambiente.

VI. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni precedenti, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere la revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

BONZA

Disegno di
Legge
sulla protezione della popolazione
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. del,

decreta:

I

La legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 è modificata come segue:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo

LProtPop

Ingresso

vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 2019 (LPPC);

vista la legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese del 17 giugno 2016 (LAP);

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 5785 del 9 maggio 2006,

Definizioni

Art. 2a

¹È considerata una situazione ordinaria l'evento che può essere affrontato con i consueti mezzi e procedure di intervento.

²È considerata una situazione particolare l'evento il cui impatto, in termini di tempo, spazio e sconvolgimento della società e delle conseguenze che ne derivano, richiede la concentrazione di diversi mezzi di intervento, nonché il coordinamento di diverse procedure e una condotta coordinata.

³È considerata una situazione straordinaria l'evento il cui impatto interessa tutto o parte del territorio cantonale e le cui conseguenze richiedono la concentrazione della maggior parte dei mezzi di intervento, il coordinamento delle procedure e una condotta coordinata.

Art. 4 cpv. 1^{bis}

^{1bis}Il Comune, in applicazione della legge organica comunale del 10 marzo 1987, ordina in particolare tutte le misure per ovviare ai pericoli sovrastanti la collettività.

Art. 6 cpv. 1 e 3

¹Quando i mezzi e le risorse civili non sono sufficienti, le organizzazioni partner possono, su richiesta dell'autorità competente, essere affiancate a titolo sussidiario dall'esercito e in caso di evento transfrontaliero, da organizzazioni partner esteri.

³Il Consiglio di Stato è competente per definire la procedura di richiesta di supporto.

Stato maggiore regionale di condotta (SMRC)

Art. 11

¹Lo SMRC è un organo di condotta che permette la coordinazione di più SMEPI attivi nella medesima regione come pure la gestione di un evento con ripercussioni regionali.

²L'attivazione di uno SMRC è decisa dal Comandante della Polizia cantonale; in caso di impedimento di questo e in successione, è decisa dal suo sostituto o dall'ufficiale di picchetto della Polizia cantonale o dall'ufficiale della Polizia cantonale responsabile per la regione toccata.

³L'attivazione di uno SMRC può anche essere ordinata o autorizzata dal Comandante dello SMCC.

⁴Lo SMRC è di norma condotto da un ufficiale della Polizia cantonale.

Definizione

Art. 20

¹Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d'emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l'attività amministrativa o i servizi d'interesse pubblico e la protezione e l'assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.

²Lo stato di necessità può essere decretato anche solo per una parte del territorio e per un periodo determinato.

Art. 29 lett. a e b

- a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonizione secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010;
- b) dall'autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.